

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 569

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TIBALDI, COSSUTTA, DE PETRIS,
PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, ROSSI Fernando e
SILVESTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2006

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, e norme in materia di copertura assicurativa contro
infortuni e malattie derivanti da incidenti industriali causati
da imprese a grande rischio

ONOREVOLI SENATORI. - Le attività industriali spesso comportano rischi di incidenti non solo per gli addetti alle lavorazioni, ma anche per le popolazioni dei luoghi in cui tale attività è impiantata. Si tratta per lo più di produzioni che comportano l'uso di sostanze pericolose. L'esperienza dimostra infatti che non sono purtroppo rari i casi in cui tale attività industriale da potenziale fattore di sviluppo diviene un costo e un potenziale di rischio per le popolazioni locali. Tale questione è stata oggetto, in passato, di diversi decreti-legge che hanno inteso disciplinare la materia sotto la pressione dell'urgenza e dell'indifferibilità degli interventi; tuttavia, tali decreti non sono stati mai convertiti in legge anche se ne sono stati fatti salvi gli effetti con una apposita sanatoria. Sono quindi rimasti irrisolti taluni aspetti significativi della materia che meritano comunque un intervento legislativo.

Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di intervenire su due aspetti specifici della questione: in primo luogo, intende semplificare e decentrare le procedure tecniche ed amministrative in materia di prevenzione e controllo dei rischi di incidente rilevante; in secondo luogo, promuove la creazione di un apposito fondo per la copertura di infortuni o malattie occorsi ai cittadini in occasione di incidenti industriali causati da fabbriche che svolgono attività a rischio.

A tal fine, l'articolo 1 prevede una modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 96/82/CE, intervenendo in un aspetto delicato della disciplina che concerne l'obbligo di dichiarazione da parte

dei soggetti che esercitano attività industriali a rischio. Si integrano le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, disponendo il ricorso all'autocertificazione. Si tratta di disposizioni analoghe a quelle inserite nei diversi decreti-legge in materia che non sono stati mai convertiti in legge.

L'articolo 2 prevede invece la istituzione di un Fondo per l'assicurazione contro infortuni e malattie derivanti da incidenti rilevanti causati da aziende a grande rischio. Tale Fondo viene istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e finanziato con i contributi posti a carico delle imprese che esercitano attività industriali a rischio, in proporzione al rischio posto a base della individuazione del premio dalle stesse dovuto all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Fondo, che avrà una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro, viene rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento delle gestioni nell'anno precedente. Le prestazioni ai cittadini danneggiati, che sono equiparati a tutti gli effetti agli infortunati sul lavoro, sono erogate dall'INAIL sulla base dei minimi dell'industria e comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 è prevista l'adozione di un apposito regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'INAIL.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fermo il disposto dell'articolo 5, sono tenuti alla notifica di cui ai commi 1 e 2, i gestori che:

a) esercitino attività industriali che comportino o possano comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successive modificazioni, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato I, nelle quantità ivi indicate nella colonna 2.

2-ter. Sono altresì soggetti all'obbligo della notifica mediante autocertificazione, i gestori che intraprendono attività industriali rientranti nell'ambito di applicazione del comma 2-bis.

2-quater. Il gestore indica altresì se e quali misure integrative di assicurazione e di garanzia per i rischi di danni a persone, cose e ambiente abbia adottato in relazione alla attività esercitata».

Art. 2.

(Fondo per l'assicurazione contro infortuni o malattie derivanti da incidenti rilevanti causati da imprese a grande rischio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è istituito un Fondo autonomo speciale, con contabilità separata, per la copertura di infortuni o malattie occorsi ai cittadini in occasione di incidenti industriali causati da fabbriche che svolgono le attività di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. La dotazione del Fondo è stabilita in euro 50 milioni annui. Al relativo finanziamento si provvede con un contributo, a carico delle imprese di cui al comma 1, in proporzione al rischio posto a base della individuazione del premio dalle stesse dovuto all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dell'andamento della gestione nell'anno precedente.

4. Le prestazioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base dei minimali dell'industria, sono erogate dall'INAIL, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai cittadini

vittime degli infortuni o malattie di cui al comma 1, che sono equiparati a tutti gli effetti agli infortuni sul lavoro.

5. Il Ministro del lavoro e della presidenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.

